



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 121 del 12 febbraio 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Valbasento Lavori S.r.l. – Lavori relativi all'intervento "S.R. 211. Completamento dell'adeguamento della sezione stradale nel tratto Novara – Nibbiola – I lotto funzionale Novara – Garbagna dal km 76+970" (cod. SCR 014no05) - Importo a base d'asta: 3.551.844,41 euro - S.A.: S.C.R. Piemonte S.p.A. – Società di committenza Regione Piemonte.

PREC 13/2020/L_PB

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola di parere prot. n. 104725 del 31 dicembre 2019 con la quale la Valbasento Lavori S.r.l., giunta seconda nella gara in oggetto, contesta l'aggiudicazione a favore della Cioffo Costruzioni S.r.l. in quanto ritiene che essa avrebbe prodotto un contratto di avvalimento generico e quindi invalido. A sostegno di tale tesi, l'istante evidenzia che l'elenco delle attrezzature messe a disposizione dall'ausiliaria a favore dell'aggiudicataria Cioffo Costruzioni S.r.l. non sarebbe sufficientemente specifico e dettagliato, essendo privo di elementi quali, ad esempio, la targa dei veicoli o il numero di matricola degli stessi;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 21 gennaio 2020;

VISTA la memoria della S.A. prot. 4075 del 17 gennaio 2020, con la quale essa, sulla scorta delle pronunce della giurisprudenza in materia, ribadisce l'idoneità del contratto di avvalimento prodotto dall'aggiudicataria in sede di gara;

VISTO il contratto di avvalimento con il quale l'ausiliaria CO.SVIP. S.r.l. si impegna a mettere a disposizione della Cioffo Costruzioni S.r.l. la propria attestazione SOA nella categoria OG3/IV bis nonché tutte le risorse connesse con tale attestazione, e reca una elencazione specifica degli automezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, ancorché non dettagliata con riferimento alla targa o al numero di matricola;

VISTA la delibera Anac n.413 del 2 maggio 2018, riferita ad un caso analogo in cui il contratto di avvalimento prodotto dall'istante recava una indicazione degli automezzi e del personale prestati dall'impresa ausiliaria, ancorché non dettagliata con riferimento al numero di matricola o alla targa dei veicoli. Il citato parere richiama l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 novembre 2016, n. 23, secondo la quale non è possibile invocare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.; richiama poi ulteriore giurisprudenza sull'argomento (TAR Emilia-Romagna sez. II, sent. 1° febbraio 2017, n. 62) secondo la quale «posto che il contratto di avvalimento ha carattere atipico, il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

livello di "specificità" dell'oggetto del contratto (ovvero della indicazione delle risorse e dei mezzi aziendali messi a disposizione dell'impresa concorrente dall'impresa ausiliaria), specificità per cui, notoriamente, si rinvia al principio di determinatezza imposto dall'art. 1346 c.c., va modulato alla luce della funzione cui tale requisito di "determinatezza" è richiesto, che è quella di rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il prestito del requisito, allo scopo di consentire alla medesima stazione appaltante, in caso di patologia del rapporto contrattuale oggetto di appalto, di far leva sulla diretta responsabilità solidale (T.A.R. Lazio, sez. I, 6 maggio 2015 n. 6479; Cons. di St., sez. V, 25 gennaio 2016, 242)», ed evidenziava altresì che «...l'obbligo di specificità non debba spingersi sino all'identificazione dei mezzi d'opera, all'indicazione delle qualifiche professionali e al numero del personale, quando sia comunque soddisfatto il fine che costituisce la ratio della normativa in materia, che è quello di rendere coercibile l'impegno formalmente assunto dall'ausiliaria»(Cons. Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2063);

RITENUTO che, nel caso di specie, l'elencazione degli automezzi allegata al contratto di avvalimento appare sufficientemente determinata, ancorché non dettagliata con riferimento alla targa o al numero di matricola dei veicoli, e quindi essa non appare in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- nel caso di specie, l'elencazione degli automezzi allegata al contratto di avvalimento appare sufficientemente determinata, ancorché non dettagliata con riferimento alla targa o al numero di matricola dei veicoli, e quindi essa non appare in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, secondo cui non è possibile invocare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2020

Il Segretario *Maria Esposito*